

CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO E BIFERNO

- TERMOLI -



S T A T U T O

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI 18 LUGLIO 2007, n° 35

CAPO I

NATURA GIURIDICA - SEDE - FINI - COMPrensorio - PERIMETRO

Art. 1

DECRETO COSTITUTIVO – SEDE

Il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno, costituito con D.P.R. in data 6 dicembre 1955, registrato alla Corte dei Conti il 26 gennaio 1956 al reg. 2, foglio 232, ampliato con D.P.R. 27 aprile 1964, registrato alla Corte dei Conti il 17 giugno 1964, al reg. 9, foglio 111, è retto dal presente Statuto. Il Consorzio, Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, dell'art. 862 del Codice Civile e della L.R. 21 novembre 2005, n. 42, ha sede in Termoli.

Art. 2

FUNZIONI E COMPITI

Le finalità e le funzioni sono quelle indicate all'art. 7 della legge regionale 21 novembre 2005, n. 42 e sono svolte con le modalità previste dalla legge stessa.

In particolare, il Consorzio provvede:

- a) alla redazione del piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale di cui all'articolo 3 della L.R. 42/2005;
- b) alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 5 della L.R. 42/2005;
- c) alla progettazione, alla esecuzione ed alla gestione delle opere di bonifica di competenza privata previo affidamento da parte dei proprietari interessati ovvero, in caso di inadempimento, in sostituzione dei medesimi;
- d) alla elaborazione ed attuazione dei piani di riordino fondiario e irriguo;
- e) in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge n. 36/1994, a realizzare e gestire gli impianti di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque a prevalente uso irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irriguo e di bonifica;
- f) ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 36/1994, alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione di impianti dedicati all'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica, per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia elettrica e l'approvvigionamento idrico di imprese produttive;
- g) ad effettuare la vigilanza, finalizzata sia alla tutela delle acque a prevalente uso irriguo che alla tutela delle opere pubbliche di bonifica;
- h) a ripristinare opere di bonifica e di irrigazione danneggiate da calamità naturali, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
- i) effettuare studi, ricerche e sperimentazioni di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

Il Consorzio può, inoltre, svolgere le seguenti funzioni, ad essi affidate dalla Regione o dalle autorità competenti nei casi legislativamente previsti:

- a) realizzazione di interventi in materia di difesa del suolo, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi, di cui all'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

b) realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, il Consorzio può ricorrere alla stipula di convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Il Consorzio, inoltre, promuove iniziative e realizza interventi per l'attività di informazione e di formazione degli utenti e per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo.

Nello svolgimento delle attività di vigilanza, di sorveglianza e di conservazione delle opere pubbliche ad essi affidate in gestione, il Consorzio, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capo I e capo II, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, provvede al rilascio di concessioni e di licenze ed i relativi canoni restano a beneficio del Consorzio stesso, rientrando tra quelli previsti all'articolo 100 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Il Consorzio, previa autorizzazione della Giunta regionale, può promuovere e partecipare a società consortili ed a società miste.

Tra i compiti del Consorzio rientra anche quello di promuovere od incoraggiare la costituzione di cooperative e di altri organismi associativi, nonché le iniziative tendenti all'addestramento delle maestranze nel settore agricolo.

Dette funzioni vengono svolte nei limiti e alle condizioni dettate dalle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie.

Art. 3

FUNZIONI E COMPITI

Nell'espletamento dei compiti di vigilanza, di cui alla lettera g) del precedente articolo, il Consorzio:

- a) tiene informata la Regione dell'attuazione del P.G.B.;
- b) su richiesta della Regione, concorda con le persone soggette agli obblighi di bonifica, le opere di competenza privata da eseguire e gli indirizzi da adottare per la trasformazione degli ordinamenti produttivi e accerta la possibilità di finanziamento;
- c) ove gliene sia fatto obbligo dalla Regione, ai sensi dell'art. 42 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, modificato dall'art. 2 della legge 30 giugno 1957, n. 667, esegue, a spese dei proprietari, le opere di loro spettanza se siano decorsi inutilmente i termini assegnati e comunque risulti impossibile, per il tempo decorso, l'esecuzione delle opere nei termini stabiliti.

Art. 4

COMPENSORIO E COMUNI

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie complessiva di Ha 41.050 che ricade nei seguenti Comuni della provincia di Campobasso, distinti come appresso:

CAMPOMARINO	Ha	7.626
GUGLIONESI	Ha	8.010
MONTECILFONE	Ha	2.275
MONTENERO DI BISACCIA	Ha	6.597
PALATA	Ha	3.692

PETACCIATO	Ha	3.503
PORTOCANNONE	Ha	1.276
SAN GIACOMO DEGLI. SCHIAVONI	Ha	1.098
SAN MARTINO IN PENSILIS	Ha	1.338
TERMOLI	Ha	5.631
Totale	Ha	<u>41.050</u>

Art. 5

PERIMETRO

Il perimetro consorziale del comprensorio risulta dagli atti costitutivi e dalla annessa corografia.-
Tale perimetro (meglio definito nei fogli di mappa catastali al 2000) si svolge:

a NORD

: lungo il mare Adriatico;

a SUD:

lungo una linea sinuosa che passa per il torrente Canniviere, la cresta del colle delle Mandorle, la S.S. 157, l'abitato di Montenero di Bisaccia, il Capo della Serra, a sud di Monte Freddo, segue il confine territoriale tra i comuni di Tavenna e Montenero di Bisaccia fino al torrente Sinarca, il colle Maresca, l'abitato di Palata, il Monte, il colle Sterparone, Santa Giusta, il confine territoriale tra i comuni di Acquaviva Collecroce e Palata, il confine territoriale tra i comuni di Palata e Guardialfiera fino al Biferno, prosegue lungo il confine territoriale tra i comuni di Guglionesi e Montecilfone fino al colle del Fico, l'abitato di Guglionesi, traversa il fiume Biferno, l'ex bosco Petetole, il Vallo delle Tortore, la contrada Fontanella, il tratturo Aquila-Foggia fino al torrente Saccione;

ad EST:

segue il corso del torrente Saccione, dal tratturo Aquila-Foggia sino alla foce;

ad OVEST:

lungo il corso del fiume Trigno, dalla foce sino alla confluenza col torrente Canniviere.

CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 6

ORGANI DEL CONSORZIO

Sono Organi del Consorzio:

- a) il Consiglio dei delegati;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEZIONE I

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Art. 7

ASSEMBLEA - PARTECIPANTI

L'Assemblea ha funzioni elettive. Hanno diritto al voto i proprietari di immobili siti nel comprensorio ed iscritti nel catasto consortile, che abbiano compiuto i 18 anni, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile, nonché i conduttori a qualsiasi titolo che abbiano i requisiti di cui sopra e che in virtù degli obblighi derivanti da obblighi di legge o da contratto siano tenuti a pagare il contributo consortile.

Art. 8

COMPOSIZIONE

L'Assemblea dei consorziati è costituita da quattro sezioni distinte, individuate per classi di contribuzione, i cui componenti esercitano il diritto di voto, contemporaneamente, in seggi istituiti in ogni Comune ricadente nel comprensorio.

Art. 9

COMPITI

L'Assemblea ha il compito di eleggere, tra gli aventi diritto al voto, i Consiglieri Delegati nel numero stabilito al successivo art. 10, secondo le norme riportate al Capo III° del presente Statuto.

SEZIONE II

CONSIGLIO DEI DELEGATI

Art. 10

COMPOSIZIONE

Il Consiglio dei Delegati è composto da 15 Delegati di cui 12 elettivi e 3 di diritto nominati dal Consiglio Regionale.

Art. 11

MEMBRI - SOSTITUZIONE COMPOSIZIONE

Il delegato elettivo che per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, cessa dalla carica, è sostituito di diritto dal primo dei candidati non eletto della medesima lista e, in mancanza di candidati nella lista, con i criteri dell'art.61, comma 2.

L'atto di surroga va trasmesso alla Giunta Regionale tramite l'Assessorato all'Agricoltura.

I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Alla sostituzione dei delegati di diritto provvede la Regione.

Art. 12

POTERI

Spetta al Consiglio:

- a) l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del Comitato esecutivo, potendo esprimere ciascun consigliere un numero massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere;
- b) l'adozione dello statuto, dei regolamenti per l'amministrazione del Consorzio, dei piani di organizzazione degli uffici e per l'ordinamento del personale;
- c) il bilancio di previsione con le relative variazioni ed il conto consuntivo;
- d) i piani di bonifica e di classifica;
- e) l'assunzione di mutui;
- f) la determinazione e l'aggiornamento delle indennità, dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza per i componenti del Comitato esecutivo nonché dei gettoni di presenza e i rimborsi spese per i componenti del Consiglio dei delegati e le indennità e i rimborsi spese dei Revisori e per coloro che rivestono particolari incarichi e nei limiti stabiliti dalla Regione;
- g) gli indirizzi generali di gestione;
- h) gli accordi di programma.
- i) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi nell'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea;
- l) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- m) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato Esecutivo.

Il Consiglio attribuisce il compito di Segretario degli Organi deliberanti, per un periodo di tempo non superiore alla durata in carica dei medesimi, ad un dipendente del Consorzio, con funzioni non inferiori a quelle direttive.

Art. 13

CONVOCAZIONE

Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente, previa deliberazione del Comitato Esecutivo, non meno di 6 volte all'anno.- Deve, altresì, essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati, mediante lettera raccomandata, con l'indicazione degli argomenti da trattare o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del successivo art. 38, terzultimo comma.

Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Comitato Esecutivo.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno.

In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta mediante telegramma od anche a mezzo telefax sino a tre giorni prima della data della riunione.

Almeno due giorni prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei delegati.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione telegrafica ai delegati ventiquattro ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno successivo.

Art. 14

INSEDIAMENTO

A norma dell'art. 24 della L.R. n. 42/2005 il Consiglio dei Delegati è convocato, nei termini stabiliti dall'art. 22 della L.R. 42/2005, dal consigliere eletto più anziano di età. Nella sua prima riunione procederà alla verifica dei requisiti soggettivi per assumere la funzione di delegato del Consorzio e, quindi, alla convalida della elezione dei Consiglieri, e poi procederà alla elezione, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Presidente, del Vicepresidente e degli altri componenti del Comitato esecutivo tra i membri eletti dall'Assemblea.

SEZIONE III

COMITATO ESECUTIVO

Art. 15

COMPOSIZIONE

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, da 3 componenti eletti dal Consiglio.

Partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ovvero un altro Revisore delegato dal Presidente stesso.

Art. 16

POTERI

Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) deliberare sulla convocazione del Consiglio dei Delegati;
- b) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- c) effettuare la suddivisione in 4 fasce degli aventi di diritto al voto a seconda del diverso carico contributivo, determinando per ciascuna fascia il numero dei Delegati sul totale da eleggere;
- d) nominare i componenti della Commissione elettorale e quelli dei seggi elettorali;

- e) deliberare sui reclami proposti avverso le operazioni elettorali e proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea e i nominativi degli eletti;
- f) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonchè sulle eventuali transazioni;
- g) predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, il regolamento organico disciplinare dei dipendenti o il piano di organizzazione variabile, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- h) provvedere alla costituzione, modificazione, risoluzione e gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
- i) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni, che dovranno illustrare l'attività consortile, da sottoporre all'approvazione del Consiglio; disporre gli storni necessari dei fondi, di riserva;
- l) deliberare sulle modalità di riscossione dei contributi consortili a carico dei consorziati, sui servizi di esattoria, tesoreria e cassa;
- m) deliberare sulle liste di pagamento dei contributi consortili e sui ruoli di contribuenza redatti sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo approvati dal Consiglio;
- n) deliberare, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente, sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, di Enti e di privati, nonchè sull'assunzione di mutui, garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico della proprietà;
- o) deliberare sui progetti esecutivi, le perizie di variante e le relative domande di concessione;
- p) stabilire i sistemi per l'esecuzione dei lavori, per l'approvvigionamento delle forniture e per l'espletamento dei servizi;
- q) deliberare sull'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi secondo i principi dettati dalle leggi in vigore e fatte salve le competenze della Dirigenza quale responsabile del procedimento;
- r) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni, nonchè sulle licenze e con cessioni di godimento temporaneo di beni immobili;
- s) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati;
- t) deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni con il compito di studiare problemi e dare pareri su argomenti inerenti attività istituzionali ed i programmi;
- u) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
- v) sovrintendere alla conservazione ed all'aggiornamento del catasto consorziale;
- w) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- x) provvedere nelle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali, semprechè non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei Delegati, dandone notizia al Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 17

POTERI SOSTITUTIVI DEL CONSIGLIO

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei Delegati, il Comitato Esecutivo delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso.- Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio alla sua riunione immediatamente successiva.

Art. 18

CONVOCAZIONE

Il Comitato Esecutivo viene convocata non meno di 12 volte all'anno, di iniziativa del Presidente. Deve altresì, essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Comitato Esecutivo avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti almeno quattro giorni prima di quello fissato per la adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma o telefax non meno di due giorni prima della data della riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione ai componenti il Comitato Esecutivo almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti il Comitato Esecutivo, almeno un giorno prima dell'adunanza.

SEZIONE IV

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

Art. 19

POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio:

- a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a quest'ultima e per determinate materie, la Direzione del Consorzio;
- b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
- c) convoca e presiede il Consiglio dei Delegati e il Comitato Esecutivo;
- d) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento, del Piano di Organizzazione Variabile e dello statuto;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali ed in particolare cura l'esecuzione delle delibere del Comitato Esecutivo con le quali si dispone l'assunzione del personale, la nomina del Direttore, l'accettazione degli accordi sindacali di ambito locale e l'affidamento degli incarichi professionali esterni;
- g) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Comitato Esecutivo;
- h) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
- i) delibera, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Comitato Esecutivo, sulle materie di competenza dello stesso, escluse quelle indicate all'art. 16 lett. x) ed all'art. 17). Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato Esecutivo alla sua riunione immediatamente successiva.

Art. 20

POTERI DEL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce, a tutti gli effetti, il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

SEZIONE V

DIREZIONE E PERSONALE

Art. 21

POTERI DEL DIRETTORE

Il Direttore, i poteri e le attribuzioni del quale risultino dai Regolamenti, Piani di Organizzazione Variabile, e provvedimenti interni dell'Ente resi esecutivi dall'Autorità di vigilanza, assicura il buon funzionamento del Consorzio. Egli è il responsabile di tutti i Servizi ed Uffici dell'Ente e ne indirizza, coordina e controlla, con apposita struttura operativa, l'attività in conformità delle leggi, delle norme del presente Statuto, dei regolamenti, dei P.O.V. e delle deliberazioni degli organi consortili e riferisce del proprio operato al Presidente ed al Comitato Esecutivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del Vice Presidente pone in essere gli atti necessari ad evitare danno grave al Consorzio.

Interviene, con voto consultivo, alle riunioni degli Organi di amministrazione e controfirma tutti i verbali e gli atti per cui sia richiesta la firma congiunta.

Firma singolarmente anche la corrispondenza e gli atti per i quali abbia ricevuto delega ai sensi delle disposizioni del presente Statuto, di regolamento o di P.O.V.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore le sue funzioni sono demandate ai Dirigenti in servizio.

Art. 22

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati in applicazione dei contratti collettivi di lavoro in vigore e, successivamente, da quelli stipulati.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 23

ACCETTAZIONE CARICHE

L'elezione alle cariche si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata, entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consorziali, con raccomandata a.r. entro tre giorni dalla data della proclamazione o della votazione, a seconda si tratti di elezione a delegato od alle altre cariche consorziali.

In difetto di accettazione della carica di delegato entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista nell'ambito della fascia di appartenenza.- Anche in tale ipotesi, si applicano i commi 1° e 2° del presente articolo ed il termine di cui al 2° comma decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa di cui all'art. 71 o dalla data di scadenza del termine per l'accettazione.

Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme di cui al 3° comma dell'art. 11 e del 2° comma dell'art. 28 dello Statuto.

L'accettazione della carica di Presidente, Vice Presidente e componenti il Comitato Esecutivo può essere manifestata al Consiglio subito dopo la elezione nella stessa riunione in cui si è proceduto alla votazione e viene inserita a verbale.

In caso di mancata accettazione, espressa a termini di cui al precedente comma ovvero secondo le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo, il Consiglio dei delegati procederà per le cariche non accettate a nuova elezione.

Art. 24

DURATA

Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Esecutivo dura in carica cinque anni e decade con il Consiglio di cui è espressione.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente hanno una durata di anni cinque, salvo il caso di revoca da parte del Consiglio, espressa, con votazione segreta, da almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data della proclamazione dei delegati eletti da parte del Comitato Esecutivo.

Le elezioni del Consiglio potranno avere luogo dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.

La scadenza di tutte le cariche si verifica in ogni caso al 31 dicembre successivo alla data di compimento del quinto anno dall'entrata in carica dei componenti il Consiglio dei Delegati.

Art. 25

INIZIO E SCADENZA

I componenti del Consiglio dei Delegati entrano in carica all'atto della scadenza dell'amministrazione uscente.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti il Comitato Esecutivo entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 23.

Qualora le nuove cariche non siano state elette o non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art. 23, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione, sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.- In tal caso i componenti del Consiglio dei Delegati entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al richiamato art. 23.

Art. 26

DIMISSIONI

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio ed hanno effetto immediato, salvo il disposto dell'art. 28 susseguente.

Art. 27

DECADENZA

La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità.

Decadono parimenti coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo nonchè coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 32.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato.

La cessazione della qualità di consorziato e/o la cessazione della qualità di rappresentante di cui all'art. 45 del Capo III° produce la perdita della carica di delegato.

La cessazione della carica di delegato comporta la perdita delle altre cariche consorziali.

Art. 28

SOSTITUZIONE

Quando il Presidente, il Vice Presidente od alcuno dei componenti il Comitato Esecutivo cessa dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio dei delegati per provvedere alla sua sostituzione.

Il delegato eletto che per qualsiasi motivo cessa dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista e, in mancanza di candidati nella lista, con i criteri dell'art.61, comma 2. Se viene meno per contestuali dimissioni, anche se presentate con atti separati, la maggioranza dei consiglieri eletti, si procede a nuove elezioni.

Fino all'espletamento delle nuove elezioni, il Consiglio rimane in carica per l'ordinaria amministrazione.

Art. 29

RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ

Al Presidente ed al Vice Presidente è attribuita una indennità di carica stabilita dal Consiglio dei Delegati.

Per la partecipazione alle sedute del Comitato Esecutivo e del Consiglio dei delegati, ai rispettivi componenti compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza nella misura stabilita dal Consiglio stesso.

Per l'espletamento della normale attività amministrativa e di rappresentanza, al Presidente ed al Vice Presidente sono rimborsate le spese di viaggio ed ogni altra spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Le indennità di cui ai precedenti commi possono essere aggiornate periodicamente dal Consiglio dei Delegati.

Il Consiglio può inoltre decidere di corrispondere eventuali ulteriori emolumenti a coloro che sono investiti dalle cariche consorziali.

Art. 30

VALIDITÀ DELLE ADUNANZE

Il Consiglio può utilmente funzionare anche se non ancora effettuate le nomine di competenza della Regione e può validamente deliberare con la presenza della maggioranza della totalità dei componenti assegnati e a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla L.R. 42/2005 per particolari deliberazioni.

Le adunanze del Comitato Esecutivo, salvo che non sia espressamente prescritta una maggioranza specifica, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Il Consiglio dei delegati, in assenza del Presidente e del Vice Presidente, elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta, nel corso della stessa seduta, prima di dare inizio all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 31

ASTENSIONI

Nel caso che si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o il Segretario, l'interessato dovrà assentarsi e, qualora trattasi del Segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal Direttore, se si assentano sia il Direttore che il Segretario, dal Delegato più giovane presente.

Potranno essere chiamati ad assistere alla seduta degli Organi altri dirigenti e funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati problemi.

Art. 32

CONFLITTI

Il consigliere o il componente il Comitato Esecutivo che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri Delegati ed assentarsi temporaneamente dalla riunione ovvero astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione e deve essere riportato nel Verbale.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando le responsabilità per danno, oltrechè la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si sarebbe raggiunto la maggioranza prescritta.

Art. 33

NORME DI VOTAZIONE

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla L.R. 42/2005 e dallo Statuto, per particolari deliberazioni.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente o di chi, in sua vece, presiede la seduta.

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

In tal caso per la approvazione delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza dei voti espressi.

Coloro che si assentano temporaneamente dalle votazioni in adempimento dell'obbligo di cui al 1° comma dell'art. 32 non vengono considerati nè ai fini della determinazione del numero dei presenti nè ai fini del computo dei voti.

Art. 34

VERBALE DELLE ADUNANZE

Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e in quella sede ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonchè l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonchè dagli eventuali scrutatori.

Art. 35

DELIBERAZIONI - PUBBLICAZIONE

Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio, nella sede dell'Ente, per un periodo di tempo stabilito dalla legge.

Si pubblicano soltanto le deliberazioni (disposizione e motivazione) senza il riassunto della discussione.- Le deliberazioni possono essere pubblicate anche separatamente, purché entro i termini prescritti.

Art. 36

OPPOSIZIONI

Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate entro quindici giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.

L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo di raccomandata a.r. entro sei giorni.

L'opposizione non sospende l'esecutorietà della deliberazione.

Art. 37

VISIONE DELLE DELIBERAZIONI

Gli interessati hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi (quindi anche delle deliberazioni degli organi consorziali) a termini del regolamento che disciplina le modalità di esercizio di tale diritto approvato con delibera Commissariale n. 112 in data 21/07/1993 e nei limiti stabiliti dal D.L. 196 del 30 giugno 2003 per la tutela dei dati personali.

SEZIONE VII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 38

COMPOSIZIONE - COMPITI

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato o, se richiesto, con votazioni separate. Le nomine sono effettuate a norma della legge regionale n. 16/2002.

I revisori sono scelti fra professionisti iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modifiche e integrazioni.

Il Collegio dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo successivo mandato.

Sono cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di Revisore dei Conti quelle indicate nel successivo art. 52 del Capo III° del presente Statuto ad esclusione della lettera f).- Non possono inoltre essere eletti Revisori i componenti il Consiglio dei delegati e i dipendenti del Consorzio, nonchè i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigila sulla gestione del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo e sul consuntivo;
- c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati.- Il presidente del Collegio, ovvero un altro revisore dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze del Comitato Esecutivo.

I Revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dando successiva, immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, gli organi preposti alla designazione dei membri provvedono alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti.- Il mandato dei Revisori così nominati termina con la scadenza del mandato dei Revisori in carica e comunque all'atto dell'insediamento del nuovo Collegio.

I Revisori supplenti (con precedenza al più anziano di età) sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica per qualsiasi motivo, nelle more dell'emanazione del provvedimento di integrazione del Collegio di cui al comma precedente.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

Il Collegio delibera a maggioranza.- I dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere al Comitato Esecutivo l'immediata convocazione del Consiglio dei Delegati.

Ai componenti del Collegio dei Revisori, oltre al rimborso delle spese sostenute, spetta un'indennità la cui misura è stabilita dal Consiglio dei Delegati.

SEZIONE VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 39

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo è approvato non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il rendiconto consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

SEZIONE IX

RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Art. 40

RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Le spese a carico della proprietà consorziata per il funzionamento del Consorzio, per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica, nonché quelle necessarie per l'espletamento di tutte le altre finalità istituzionali del Consorzio sono ripartite - a bonifica ultimata - in ragione dei benefici effettivamente conseguiti per effetto dell'attività consorziale, sulla base di appositi piano di riparto.- Durante l'esecuzione della bonifica, il riparto delle spese di cui al precedente comma è effettuato a mezzo di piani di classifica provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

Le deliberazioni relative all'adozione del piano di classifica devono essere depositate, entro 30 giorni, presso la competente struttura regionale e dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono produrre ricorso alla Giunta regionale, la quale, acquisite le controdeduzioni dal Consorzio, che deve pronunciarsi nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, assume le determinazioni definitive in ordine all'approvazione del piano.

SEZIONE X

RISCOSSIONE DELLA CONTRIBUENZA

Art. 41

RISCOSSIONE AVVISI DI PAGAMENTO – RUOLI - ESECUTORIETÀ

La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata a mezzo Avvisi di Pagamento ed eventualmente seguiti, in caso di inadempienza, da Ruoli resi esecutivi ai sensi di legge.

Art. 42

PUBBLICAZIONE RUOLI - RICORSI

Le liste di contribuenza ed i Ruoli dei contributi a carico dei Consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno pubblicati all'albo Consortile e ne sarà dato avviso con pubblicazione nell'albo dei Comuni interessati.

Contro l'iscrizione a ruolo, i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

Il ricorso deve essere proposto al Comitato Esecutivo entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora.

Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Comitato Esecutivo ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

SEZIONE XI

SERVIZIO DI CASSA

Art. 43

TESORIERE DELL'ENTE

Il servizio di cassa del Consorzio è affidato ad un istituto bancario.

SEZIONE XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44

CONTRIBUENZA PROVVISORIA

Nelle more dell'approvazione del piano di riparto da parte del Consiglio Regionale, il Consorzio ha facoltà di dare immediata esecuzione alla relativa deliberazione, salvo i conguagli che si rendessero necessari in seguito alle modifiche introdotte dal Consiglio Regionale.

In attesa del piano di classifica provvisoria, in corso di approvazione, ciascun consorziato continuerà a contribuire nelle spese di superficie o sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

CAPO III

NORME PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

Art. 45

TITOLO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL VOTO

Ai fini della elezione dei delegati e delle rappresentanze in seno all'Assemblea, l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti, o da rappresentanti specificamente designati dai competenti organi, per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione per il caso in cui venga conferita specifica delega ad altro proprietario della stessa comunione, dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche le quote del delegato.

La delega di cui al precedente comma deve essere conferita con atto scritto, autenticato da un notaio o da un segretario comunale o da un funzionario comunale delegato dal Sindaco ovvero da funzionari del Consorzio all'uopo delegati dal Presidente.

Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti 2° e 3° comma, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la segreteria del Consorzio a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la convocazione dell'Assemblea elettorale.

Art. 46

DIRITTO AL VOTO

Ogni consorziato che goda dei diritti civili, iscritto nei ruoli di contribuenza e che sia in regola con il pagamento dei contributi consortili, ha diritto ad un voto che è uguale, personale e non delegabile se non nei limiti di cui al successivo comma 3.

Il voto è segreto ed è esercitato nell'ambito della fascia di appartenenza.

Gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto inclusi i rappresentanti di cui al 2° e 3° comma del precedente art. 45, possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altro iscritto nella stessa fascia e seggio mediante delega scritta.

Tale delega rilasciata con le stesse modalità di cui al 4° comma dell'art. 45, deve essere consegnata al Presidente del seggio elettorale.

Ciascun soggetto non può cumulare più di una delega.

Art. 47

SUDDIVISIONI IN FASCE DI CONTRIBUENZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

Ai fini delle elezioni dei delegati i consorziati sono suddivisi in quattro Fasce, a seconda del diverso carico contributivo.

Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale, al netto della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia, ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio, al netto del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale, al netto della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia, ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio, al netto del numero di ditte appartenenti alla prima ed alla seconda fascia.

Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.

La contribuzione consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti vanno desunti dagli elenchi di contribuzione relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.

Ad ogni fascia deve essere attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere dei consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna fascia ed il totale della contribuzione consortile, fino al limite massimo di 1/3 dei delegati da eleggere.

In tale conteggio potranno effettuarsi i necessari arrotondamenti all'unità, per difetto o per eccesso.- I delegati eventualmente non attribuiti ad una fascia perché eccedenti 1/3 dei delegati da eleggere, verranno attribuiti alle altre fasce con i criteri di cui al precedente comma.

La individuazione delle classi di contribuzione di ciascuna fascia è effettuata con deliberazione del Comitato Esecutivo da sottoporsi all'approvazione del Consiglio Regionale.

L'elezione del Consiglio dei delegati si svolgerà separatamente e contemporaneamente fascia per fascia su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva fascia.

Art. 48

FORMAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO AL VOTO

La formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, di competenza del Comitato Esecutivo, deve avvenire ogni qualvolta viene convocata l'Assemblea.

L'elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:

- le generalità;
- nel caso di rappresentanza necessaria di cui al 2° e 3° comma dell'art. 45 anche le generalità del rappresentante designato, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo;
- l'ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell'esercizio finanziario in corso alla data della deliberazione di convocazione dell'Assemblea;
- la fascia alla quale l'avente diritto al voto appartiene, e ai sensi del precedente art. 48;
- l'indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.

Art. 49

APPROVAZIONE ELENCO - PUBBLICAZIONE

La deliberazione del Comitato Esecutivo di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicata nell'albo consortile per un periodo di quindici giorni consecutivi.

Per lo stesso periodo dovrà essere pubblicato nell'albo pretorio di ogni Comune ricadente nel comprensorio, uno stralcio dell'elenco con l'indicazione degli aventi diritto al voto di coloro che sono iscritti nel seggio dello stesso Comune.

Durante lo stesso periodo l'elenco generale dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio.

Dell'avvenuto deposito dell'elenco dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione nei Comuni di apposito manifesto nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.

Nel manifesto dovrà essere riportato il testo dell'art. 45 del presente Statuto.

Art. 50

RECLAMI

I reclami contro le risultanze dell'elenco debbono essere diretti al Comitato Esecutivo e inviati, mediante raccomandata A.R. presso la sede del Consorzio, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'elenco.

Il Comitato Esecutivo entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami e introduce le eventuali conseguenti variazioni nell'elenco.

Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata a.r.

Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui ai commi 2° e 3° del precedente art. 45, il Comitato Esecutivo introduce nell'elenco generale degli aventi diritto al voto le generalità dei votanti - ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti - e dispone la compilazione degli elenchi per fascia e per seggio.

Art. 51

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati, mediante manifesto murale da pubblicarsi nell'albo consorziale e nei comuni, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'affissione di tale manifesto sarà ripetuto almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora d'inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dei seggi per ciascuna fascia; sarà, altresì, riportato il testo degli art. 46 e 48 del presente statuto.

Nel manifesto dovrà essere anche data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione dell'Amministrazione, di cui all'art. 12 lett. t).

Inoltre, nelle tre settimane prima della data di riunione dell'Assemblea elettorale, sarà pubblicato un avviso su quotidiani di larga diffusione locale, per due volte - a distanza di due giorni l'uno dall'altro - nel quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore delle votazioni, si farà richiamo, per particolari dettagli, al manifesto murale.

L'Assemblea ha luogo normalmente ogni cinque anni semprechè sia trascorso un periodo non inferiore a quindici giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni del Comitato Esecutivo riguardo alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto di cui al 2° comma dell'art. 50.

Art. 52

ELEGGIBILITÀ

Sono eleggibili e delegati gli elettori iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Non possono essere eletti quali delegati:

- a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali;
- e) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
- f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
- g) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
- h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- i) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
- l) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio si trovino legalmente in mora.

Le cause di ineleggibilità comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.

Le cariche di Presidente, Vicepresidente e di componente del Comitato esecutivo sono incompatibili con la carica di consigliere regionale, Presidente della Provincia e assessore provinciale, sindaco di comune ricadente totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e con lo stato di funzionario della Regione e di amministratore o funzionario di ente strumentale della Regione.

Non possono essere contemporaneamente delegati gli ascendenti ed i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. La ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

Art. 53

LISTE DEI CANDIDATI - PRESENTAZIONE - COMMISSIONE ELETTORALE

Ai fini delle elezioni del Consiglio dei Delegati gli iscritti presentano liste di candidati per ciascuna fascia di appartenenza scelti fra gli iscritti nella stessa fascia, ivi compresi i rappresentanti di cui al precedente art. 45, a termini dell'art. 47.

Il numero dei candidati per lista è il più ampio possibile, con un minimo non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere nella fascia ed un massimo non superiore al numero dei consiglieri da eleggere tra tutte le fasce.

Le liste dei candidati dovranno essere presentate per fascia ed il numero dei presentatori non potrà essere inferiore al 3% degli aventi diritto al voto della fascia.

In caso di comunione, il diritto a candidarsi è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato; in mancanza di tale delega si considera quale potenziale candidato il primo intestatario della lista iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.

In caso di delega il candidato prescelto dovrà essere parimenti delegato per esercitare il diritto di voto.

Il candidato non può sottoscrivere la lista in cui è inserito.

Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e le firme degli stessi e quelle dei presentatori dovranno essere dichiarate autentiche da un notaio o da un segretario comunale o da un funzionario comunale all'uopo autorizzato dal Sindaco ovvero da funzionari del Consorzio all'uopo designati dal Presidente.

Di tutti i candidati deve essere indicato nella lista: cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva.

I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista.

Qualora più liste contengano uguali firme di candidati e di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista presentata in precedenza, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.

Le liste e gli allegati devono essere presentate dal primo firmatario in duplice copia alla Segreteria del Consorzio entro le ore dodici del ventesimo giorno antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea.

Il funzionario, all'uopo designato, ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di presentazione e provvedendo a rimettere gli atti il giorno successivo alla commissione elettorale.

Il Comitato Esecutivo nomina la Commissione elettorale composta da un Presidente e da due membri prescelti tra persone che non siano presentatrici e candidati delle liste.

La commissione elettorale entro l'ottavo giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste, verifica la regolarità delle liste presentate ed in particolare:

a) accerta se le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di presentatori eliminando quelle che non lo sono;

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al precedente 7° comma o che abbiano sottoscritto la lista stessa ovvero che comunque non siano elettori della rispettiva fascia ovvero che non siano eleggibili, a termini dell'art. 52 del presente Statuto;

c) cancella i nomi dei candidati e dei presentatori già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d) riduce le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.-

La Commissione comunica le proprie decisioni anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i presentatori della relativa lista.

In mancanza di voti per una fascia il numero dei delegati ad essa spettante è attribuito alle altre fasce, in proporzione del rispettivo numero dei consiglieri.

Diversamente, utilizzando il procedimento elettorale in atto, sarà fissata una nuova data per le votazioni e ripetuto il termine per la presentazione delle liste dei candidati.

Art. 54

ACCETTAZIONE LISTE - SCHEDE VOTAZIONE

Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e l'accettazione delle liste, il Presidente assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, rispettando altresì, l'ordine con cui i candidati figurano nelle rispettive liste.

Le schede di votazione sono di tipo unico ma di diverso colore a seconda della fascia di rappresentanza e devono riprodurre in apposito riquadro, posto in testa a ciascuna lista presentata ed ammessa, in carattere grande, un numero progressivo arabo di contrassegno, nell'ordine di presentazione.

Nello spazio situato sotto il riquadro di contrassegno saranno tracciate linee orizzontali in numero pari a quello dei Consiglieri attribuiti a ciascuna fascia, in modo che l'elettore eserciti la facoltà di esprimere la propria preferenza in ordine ai candidati della lista votata.

Art. 55

SEGGI ELETTORALI - COMPOSIZIONE

Ogni seggio è composto da: un presidente, due scrutatori ed un segretario, nominati dal Comitato Esecutivo.

I presentatori e i candidati delle liste non possono essere nominati componenti dei seggi elettorali.

Art. 56

APERTURA DEI SEGGI ELETTORALI

Nel caso che all'apertura del seggio uno o più componenti il seggio non si presentino, il Presidente del seggio li sostituirà scegliendoli fra persone idonee e di sua fiducia e di tale sostituzione farà conto nel verbale.

Nel caso che all'apertura del seggio fosse assente il Presidente nominato, ne assumerà le funzioni lo scrutatore più anziano di età, il quale avvertirà subito il Presidente del Consorzio per la sostituzione. Il Presidente sceglie fra gli scrutatori il vice Presidente.

Quest'ultimo coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza od impedimento.

Tutti i membri del seggio sono considerati per ogni effetto, incaricati di pubblico servizio durante l'esercizio delle loro funzioni.

Durante le operazioni elettorali devono essere sempre presenti almeno due componenti il seggio tra cui il Presidente o il vice Presidente.

Ai membri del seggio spetta un compenso che sarà stabilito dal Comitato Esecutivo, oltre al rimborso spese.

Art. 57

ATTI E DOCUMENTI DEI SEGGI ELETTORALI

Il Presidente del Consorzio dispone affinché nel giorno precedente le elezioni siano consegnati al Presidente del seggio:

- a) due elenchi contenenti i nominativi degli elettori che hanno diritto di votare nel seggio;
- b) l'elenco generale degli aventi diritto al voto, nonché i titolari di legittimazione di cui al precedente art. 48;
- c) una copia del manifesto di convocazione dell'Assemblea;
- d) tre copie di ciascuna lista dei candidati, di cui due devono essere affisse nella sala della votazione;
- e) una copia dello Statuto Consortile;
- f) il pacco sigillato contenente le schede di votazione, con la indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede stesse;
- g) prospetti per le operazioni di scrutinio;
- h) due copie dello schema del verbale delle operazioni elettorali;
- i) due cartelli portanti la scritta "Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno - Seggio Elettorale";
- l) un manifesto con le modalità di votazione;
- m) un pro-memoria per i componenti i seggi elettorali;
- n) materiale di cancelleria in quantità sufficiente.

Art. 58

NORME DI VOTAZIONE

Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto della fascia corrispondente e del relativo seggio.

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione.

Essi devono esibire la carta di idoneità o altro documento d'identificazione equipollente.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sull'elenco del seggio, sono indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri del seggio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'idoneità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore che ne attesti l'identità.

In tal caso l'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma a fianco del nome dell'elettore interessato.

In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco di seggio dei votanti, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica, a firma del Presidente del Consorzio o dei funzionari dell'Ente medesimo appositamente delegati, esibita e consegnata dall'interessato.

Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno otto ore.

Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente consegna all'elettore, insieme con la matita copiativa, la scheda che gli compete.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita.

Il Presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina.

Prima di introdurre la scheda nell'urna, il Presidente ripeterà il nome dell'elettore per il riscontro da parte dello scrutatore.

Il Presidente, quindi, introduce la scheda votata nell'urna; contemporaneamente uno dei membri del seggio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma in calce accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna dell'elenco.

Art. 59

VOTI DI LISTA E DI PREFERENZE

Le votazioni avvengono soltanto a scrutinio segreto.

Gli elettori hanno facoltà di esprimere un voto di lista e, nell'ambito della prescelta, tanti voti di preferenza ai candidati nella lista stessa quanti sono i candidati attribuiti a ciascuna fascia.

Il voto di lista si esprime con un segno sul riquadro contenente il numero distintivo della lista prescelta.

E' consentito votare per una sola lista.

Il voto di preferenza può essere espresso esclusivamente per i candidati della lista votata e si manifesta scrivendo i nominativi dei candidati prescelti sulle linee orizzontali situate sotto al riquadro di contrassegno.

Il numero delle preferenze non può essere superiore al numero dei candidati attribuiti a ciascuna fascia.

Se il votante esprime preferenze senza indicare alcun segno sul numero distintivo della lista, si considera che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.

Le schede contenenti più preferenze di quelle consentite sono valide come voto di lista, ma sono nulle le preferenze.

Art. 60

ESERCIZIO DEL VOTO

Se l'elettore non vota dentro la cabina, il Presidente del seggio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima la quale è messa in un plico, dopo che il Presidente vi abbia scritto <scheda deteriorata> apponendo la sua firma.

Il Presidente deve sostituire la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra prelevata dal pacco delle schede medesime.

Art. 61

NORME PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

L'attribuzione dei Delegati viene fatta primariamente sulla base delle cifre elettorali delle singole liste con riparto in base a quozienti conseguiti e maggiori resti e successivamente al numero delle preferenze conseguite dai candidati presenti nelle liste che hanno ottenuto seggi.

Al fine dell'attribuzione dei Delegati eletti il quoziente elettorale è pari al rapporto percentuale di singolo Delegato sul totale dei delegati da eleggere per ogni singola fascia. Il quoziente conseguito dalla lista è pari al rapporto tra il numero dei voti conseguiti dalla lista per la singola fascia ed il numero totale dei voti validi della stessa fascia. Verrà attribuito un Consigliere Delegato per ogni quoziente pieno conseguito, gli eventuale altri Delegati non assegnati per difetto di quoziente, saranno assegnati in ordine ai maggiori resti conseguiti.

Sono eletti all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità vale l'ordine di lista.

Nell'ipotesi di più liste che abbiano conseguito pari numero di voti sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze fra le liste con pari numero di voti.

Al fine di garantire la partecipazione al voto dei consorziati iscritti in fasce nelle quali non fosse effettuata la valida presentazione di almeno una lista, è consentita la libera espressione di preferenze a favore di qualunque iscritto nella fascia. A tal fine le schede elettorali riporteranno tante righe quanti sono i consiglieri da eleggere nella fascia sulle quali l'elettore potrà scrivere i nomi dei candidati prescelti.

Nell'ipotesi in cui in una fascia sia presente una sola lista, alla stessa unica lista saranno assegnati tutti i delegati spettanti alla fascia medesima.

Art. 62

SCRUTINI

Dopo che gli elettori hanno votato, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

Il seggio, in seduta pubblica, procede alle operazioni di scrutinio.

Le schede non utilizzate, previo riscontro, saranno raccolte in una busta o in un pacco che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.

Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco di seggio degli aventi diritto al voto, il Presidente procederà all'accertamento del numero dei votanti.

Il Presidente, dopo aver accertato e fatto accertare che i sigilli sono intatti, apre l'urna e riscontra che il numero delle schede votate corrisponde a quello dei votanti.

Il Presidente accerta che la differenza tra il numero di schede avute dal Presidente del Consorzio e di quelle consegnate agli elettori è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico.

Il Presidente ripone, quindi, le schede nell'urna e procede allo spoglio dei voti, estraendo una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato.

Contemporaneamente gli scrutatori, insieme con il segretario, prenderanno nota, nei prospetti forniti dal Consorzio, del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

Art. 63

VALIDITÀ DEL VOTO

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.

Art. 64

NULLITÀ DEL VOTO

Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che consegnano fogli già predisposti.

Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte.

Art. 65

DECISIONI PROVVISORIE DEL VOTO

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide in via provvisoria, sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di scrutinio e le decisioni stesse debbono essere riportate nel verbale.

Art. 66

CONSERVAZIONE SCHEDE

Le schede corrispondenti ai voti contestati devono essere riposte in una busta che verrà sigillata e firmata nei lembi di chiusura da almeno due membri del seggio.

Le schede corrispondenti ai voti validi devono pure essere riposte in apposita busta con le medesime formalità di cui al I° comma.

Art. 67

VERBALE DI SCRUTINIO

Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del segretario, in doppio esemplare (secondo lo schema predisposto dal Consorzio) che sarà firmato in ciascun foglio e sotto scritto da tutti i componenti del seggio.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati e delle decisioni del seggio.

Art. 68

RISULTATO DELLO SCRUTINIO

Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale.

L'adunanza pubblica è, quindi, sciolta immediatamente.

Art. 69

RIORDINO DEGLI ATTI E MATERIALE DEL SEGGIO ELETTORALE

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il seggio provvede a riordinare e riporre le schede e il materiale in buste o plichi così distinti :

- 1) schede contenenti voti validi ed una copia dei prospetti di scrutinio;
- 2) schede corrispondenti ai voti contestati e le note relative ai reclami;
- 3) schede corrispondenti ai voti nulli;
- 4) schede deteriorate;
- 5) verbale e tutti gli altri atti e documenti;
- 6) il materiale residuo.

Su ciascuna busta o plico sarà indicato il contenuto, il seggio, le firme del Presidente e degli scrutatori; tutti i plichi saranno consegnati ad un incaricato del Consorzio e della consegna sarà data ricevuta.

Per quanto altro non previsto nei precedenti articoli valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali.

Art. 70

VERBALI DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

I verbali relativi alle operazioni elettorali devono essere inviati alla Giunta Regionale tramite l'Assessorato Risorse Agricole, Alimentari e Forestali entro sei giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, in plico sigillato.

Avverso le operazioni elettorali può essere interposto reclamo al Comitato Esecutivo, da depositarsi entro cinque giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto, presso la segreteria del Consorzio.

Il Comitato Esecutivo, non oltre venti giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni ed i nominativi degli eletti.

I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami sono comunicati alla Giunta Regionale tramite l'Assessorato Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

Gli eventuali ricorsi avverso gli anzidetti risultati devono essere depositati presso la Giunta Regionale tramite l'Assessorato Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell'albo consortile.

La Giunta regionale decide nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono fatte salve le altre disposizioni legislative in materia di ricorsi avverso le operazioni elettorali.

Art. 71

RINUNCIA ELETTI

Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti come previsto dall'art. 23, il Comitato Esecutivo procederà alla proclamazione integrativa del subentrante ai sensi del 3° comma del precedente art. 70.

INDICE

CAPO I

NATURA GIURIDICA - SEDE - FINI - COMPENSORIO - PERIMETRO

Art.	1 - Decreto Costitutivo – Sede	pag.	1
Art.	2 - Funzioni e compiti	pag.	1
Art.	3 - Compiti di vigilanza	pag.	2
Art.	4 - Compensorio e Comuni	pag.	2
Art.	5 - Perimetro	pag.	3

CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO

Art.	6 - Organi del Consorzio	pag.	3
------	--------------------------	------	---

SEZIONE I

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Art.	7 - Assemblea - Partecipanti	pag.	4
Art.	8 - Composizione	pag.	4
Art.	9 - Compiti	pag.	4

SEZIONE II

CONSIGLIO DEI DELEGATI

Art.	10 - Composizione	pag.	4
Art.	11 - Membri - Sostituzione Composizione	pag.	5
Art.	12 - Poteri	pag.	5
Art.	13 - Convocazione	pag.	5
Art.	14 - Insediamento	pag.	6

SEZIONE III

COMITATO ESECUTIVO

Art.	15 - Composizione	pag.	6
Art.	16 - Poteri	pag.	6
Art.	17 - Poteri sostitutivi del Consiglio	pag.	7
Art.	18 - Convocazione	pag.	8

SEZIONE IV

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

Art. 19 - Poteri del Presidente	pag. 8
Art. 20 - Poteri del Vice Presidente	pag. 9

SEZIONE V

DIREZIONE E PERSONALE

Art. 21 - Poteri del Direttore	pag. 9
Art. 22 - Stato giuridico del Personale	pag. 9

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 23 - Accettazione cariche	pag. 10
Art. 24 - Durata	pag. 10
Art. 25 - Inizio e scadenza	pag. 11
Art. 26 - Dimissioni	pag. 11
Art. 27 - Decadenza	pag. 11
Art. 28 - Sostituzione	pag. 11
Art. 29 - Rimborso spese ed indennità	pag. 12
Art. 30 - Validità delle adunanze	pag. 12
Art. 31 - Astensioni	pag. 12
Art. 32 - Conflitti	pag. 13
Art. 33 - Norme di votazione	pag. 13
Art. 34 - Verbale delle adunanze	pag. 13
Art. 35 - Deliberazioni - Pubblicazione	pag. 14
Art. 36 - Opposizioni	pag. 14
Art. 37 - Visione delle deliberazioni	pag. 14

SEZIONE VII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 38 - Composizione - Compiti	pag. 14
----------------------------------	---------

SEZIONE VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 39 - Esercizio finanziario e bilancio	pag. 15
--	---------

SEZIONE IX

RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Art. 40 - Riparto della contribuenza	pag. 16
--------------------------------------	---------

SEZIONE X

RISCOSSIONE DELLA CONTRIBUENZA

Art. 41 - Riscossione Avvisi di Pagamento – Ruoli - Esecutorietà	pag. 16
Art. 42 - Pubblicazione Ruoli - Ricorsi	pag. 16

SEZIONE XI

SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 43 - Tesoriere dell'Ente	pag. 17
-------------------------------	---------

SEZIONE XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44 - Contribuenza provvisoria	pag. 17
------------------------------------	---------

CAPO III

NORME PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

Art. 45 - Titolo per l'esercizio del diritto al voto	pag. 18
Art. 46 - Diritto al voto	pag. 18
Art. 47 - Suddivisioni in fasce di contribuenza degli aventi diritto al voto	pag. 18
Art. 48 - Formazione elenco aventi diritto al voto	pag. 19
Art. 49 - Approvazione elenco - Pubblicazione	pag. 19
Art. 50 - Reclami	pag. 20
Art. 51 - Convocazione Assemblea	pag. 20
Art. 52 - Eleggibilità	pag. 21
Art. 53 - Liste dei candidati - Presentazione - Commissione elettorale	pag. 21
Art. 54 - Accettazione liste - Schede votazione	pag. 22
Art. 55 - Seggi elettorali - Composizione	pag. 23
Art. 56 - Apertura dei seggi elettorali	pag. 23
Art. 57 - Atti e documenti dei seggi elettorali	pag. 23
Art. 58 - Norme di votazione	pag. 24
Art. 59 - Voti di lista e di preferenze	pag. 24
Art. 60 - Esercizio del voto	pag. 25
Art. 61 - Norme per la elezione dei candidati	pag. 25
Art. 62 - Scrutini	pag. 26

Art. 63 - Validità del voto	pag. 26
Art. 64 - Nullità del voto	pag. 26
Art. 65 - Decisioni provvisorie del voto	pag. 26
Art. 66 - Conservazione schede	pag. 27
Art. 67 - Verbale di scrutinio	pag. 27
Art. 68 - Risultato dello scrutinio	pag. 27
Art. 69 - Riordino degli atti e materiale del seggio elettorale	pag. 27
Art. 70 - Verbali delle operazioni elettorali	pag. 28
Art. 71 - Rinuncia eletti	pag. 28